SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 maggio 1989, n. 177.

Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 2.

1. Per le imprese di cui all'articolo 9, comma 6, ed all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente: «2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge». (N.B.: I sei mesi decorrono dal 10 marzo 1987, giorno di entrata in vigore della legge).

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 67/1987, è il seguente:

«Art. 11 *(Contributi ad imprese radiofoniche di informazione).* — 1. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1° gennaio 1986:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9;

viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 6 dell'art. 9 della citata legge n. 67/1987, è il seguente:

«Art. 9. — 6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie».

— Per il comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 33 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:

«Art. 33 *(Fondo centrale di garanzia)*. — È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'art. 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

La dotazione finanziaria del fondo è costituita:

1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;

2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera *b)* del quinto comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'art. 12-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;

3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;

4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2688):

Presentato dall'on. BORRUSO ed altri il 12 maggio 1989.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 19 maggio 1989, con parere della commissione V

Esaminato dalla VII commissione il 15, 30 giugno 1988; 6 luglio 1988 e approvato il 28 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1262):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 27 settembre 1988, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato, con modificazioni, il 2 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 2688-*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 15 febbraio 1989, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla VII commissione il 30 marzo 1989 e approvato il 20 aprile 1989.

89G0210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 633.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Roma una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato femminile.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori femminili.

Esso è costituito dalla scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:

	Sezioni numero
assistente all'infanzia (triennale)	6
	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
assistente comunità infantili	3

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua straniera; economia domestica; psicologia e pedagogia; anatomia, fisiologia ed igiene; tecnica professionale; esercitazioni pratiche; musica e canto; disegno; lingua lettere italiane e storia; elementi di diritto e legislazione sociale; matematica; igiene mentale e psichiatria infantile; chimica generale, organica e microbiologia; tecniche educative e di esplorazione; tecniche professionali; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissata in L. 1.576.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Roma ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 143

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE FEMMINILE DI STATO DI ROMA

Sei sezioni di assistente all'infanzia (triennale);
Tre corsi post-qualifica - assistenti comunità infantili,

per complessive ventiquattro classi.

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1) Preside.	1
2) Cattedre di insegnamento	26
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	18
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	1
7) Ausiliari	9

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive cinquantotto ore settimanali.

9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive trentasei ore settimanali.

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 634.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Breganze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Breganze una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero
Scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:	
sarta per donna (triennale)	3
figurinista (triennale)	1

	Sezioni numero
Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:	
congegnatore meccanico (triennale)	2
meccanico tornitore (triennale)	1

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
disegnatrice stilista di moda	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; conversazione tecnica in lingua estera; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; disegno e storia del costume; tecnica professionale ed esercitazioni pratiche; igiene; storia dell'arte e del costume; esercitazioni di taglio e confezioni; disegno tecnico; tecnologia meccanica, laboratorio tecnologico, meccanica applicata; esercitazioni pratiche nei reparti di lavorazione; lavorazione al banco; lavorazione con le macchine utensili; laboratorio tecnologico; lingua, lettere italiane e storia; elementi di diritto e legislazione sociale; psicologia e sociologia; storia dell'arte e del costume; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.728.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Breganze ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 145

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI BREGANZE.

Tre sezioni di sarta per donna (triennale);
Una sezione di figurinista (triennale);
Due sezioni di congegnatore meccanico (triennale);
Una sezione di meccanico tornitore (triennale);
Un corso post-qualifica - disegnatrice stilista di moda (triennale), per complessive ventitre classi.

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1) Preside	1
2) Cattedra di insegnamento	22
3) Docenti diplomati e insegnani tecnico-pratici	20 (*)
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	6
6) Collaboratori tecnici	4
7) Ausiliari	12

(*) Di cui uno ITP assegnato all'ufficio tecnico.

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive quaranta ore settimanali.

9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive quarantanove ore settimanali.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 274, concernente gli insegnamenti annuali, distinti in aree disciplinari, del corso di laurea in architettura, all'area n. 6 fisico-matematica è aggiunto l'insegnamento «fondamenti di matematica».

Di conseguenza, è modificato il numero delle discipline indicate tra parentesi nell'intitolazione di detta area che da 12 passa a 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1989
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 194

89A2082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1986, n. 490, il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1987 con i quali sono state apportate modifiche allo statuto dell'Università cattolica di Milano;

Veduta la nota del rettore dell'Università anzidetta con la quale si chiede di riesaminare le proposte di riordinamento delle scuole di specializzazione per le quali era stato ridotto il numero dei posti;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 127, relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è modificato nel senso che il numero dei posti è determinato in diciotto per ciascun anno di corso, per un totale di settantadue specializzandi.

Art. 2.

L'art. 154, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, è modificato nel senso che il numero dei posti è determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 3.

L'art. 239, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è modificato nel senso che il numero dei posti è determinato in diciotto per ciascun anno di corso, per un totale di settantadue specializzandi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 77

89A2095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1023, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette ai fini speciali all'art. 122 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per «Tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Art. 2.

Dopo l'art. 169, con il seguente scorrimento delle numerazioni degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli sotto l'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale

Art. 170. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento del diploma di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

La scuola rilascia il diploma di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Art. 171. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 172. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di igiene mentale.

Art. 173. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 174. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

struttura e funzioni del S.N.;
psicologia;
neurofisiopatologia;
clinica psichiatrica;
psicoterapia;
teoria e tecnica dei test;
riabilitazione psichiatrica;
psichiatria sociale e transculturale;

2° Anno:

psicoterapia;
neuropsichiatria;
psicogeriatria;
riabilitazione psichiatrica;
psichiatria forense e legislazione psichiatrica.

a) indirizzo tecnico-riabilitativo:
tecniche di riabilitazione psicomotoria;
tecniche di terapia occupazionale;
tecniche di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento;

b) indirizzo socio-psicoterapeutico:
psicoterapia di gruppo;
tecniche di psicoterapia espressiva;
comunità terapeutiche.

3° Anno:

tirocinio pratico ed esercitazioni.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 175. — Durante i primi tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

servizio di diagnosi e cura di igiene mentale;
servizio sul territorio;
laboratorio di psicoigiene secondaria e terziaria.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di epserienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dall'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 176. — All'esame del diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti addì, 18 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 86

89A2086

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 aprile 1989.

Modalità per la nomina dei presidenti di seggio delle sezioni istituite a norma dell'art. 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente: «Elezione di rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo».

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la «Elezione di rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo», come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1989, n. 132;

Decreta:

Art. 1.

Per consentire la nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 7 della legge 9 aprile 1984, n. 61, gli uffici consolari, entro il giorno 10 maggio 1989, trasmettono alla cancelleria della corte di appello di Roma l'elenco degli elettori italiani, residenti nel Paese in cui è compresa la circoscrizione consolare, che abbiano conoscenza della lingua italiana tale da consentire l'espletamento dell'incarico di presidente di seggio ed età non superiore ai 70 anni.

Ai fini del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 30 sopra citato, gli uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio e la professione, arte o mestiere e, occorrendo, brevi ragguagli sulla capacità organizzativa e sull'eventuale gradimento da parte dell'interessato.

Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.

La cancelleria della corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al comma secondo, forma l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio.

La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali è effettuata dal presidente della corte di appello di Roma, entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.

L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è trasmesso, appena formato, ai rispettivi uffici consolari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1989

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'interno
GAVA

89A2172

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 aprile 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza presentate dalla società Toro assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 novembre 1988 e la successiva integrazione del 26 gennaio 1989 della società Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza, in sostituzione di quelle in vigore;

Vista la lettera in data 2 febbraio 1989, n. 920446 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Toro assicurazioni S.p.a., regolanti l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per i contratti stipulati dai dipendenti delle società: Toro assicurazioni S.p.a., Allsecures assicurazioni S.p.a., Giano S.p.a. e D.A.S. - Difesa automobilistica sinistri S.p.a., in sostituzione di quelle approvate con decreto ministeriale n. 16657 del 22 aprile 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2117

DECRETO 20 aprile 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza e di tassi di premio unico di inventario per una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano, da utilizzare per uno specifico contratto assunto in coassicurazione con l'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 28 aprile 1988 con il quale è stata approvata, tra l'altro, la tariffa per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico con controassicurazione, presentata dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Vista la domanda in data 14 novembre 1988 della Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza e di tassi di premio unico d'inventario per una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, da utilizzare per uno specifico contratto assunto in coassicurazione con l'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, con sede in Milano.

Vista la lettera in data 24 febbraio 1989, n. 920668 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza ed i tassi di premio unico d'inventario per una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, da utilizzare per un contratto specifico assunto in coassicurazione con l'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, con sede in Milano:

1) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa n. 459 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%), approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

2) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da utilizzare per la rivalutazione annua della prestazione garantita dalla suddetta tariffa n. 459.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2118

DECRETO 20 aprile 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, in Trento, regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei propri agenti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 novembre 1988 e la successiva modificazione in data 17 febbraio 1989 della Edera vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 24 febbraio 1989, n. 920667 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Trento, regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita emessi a favore dei propri agenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2119

DECRETO 20 aprile 1989.

Approvazione dei criteri per l'assunzione di rischi rientranti nell'ambito di convenzioni, presentati dalla società Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 dicembre 1988 della società Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di criteri particolari per l'assunzione di rischi senza accertamenti sanitari e senza limitazioni di carenza;

Vista la lettera in data 3 febbraio 1989, n. 920495 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i criteri particolari per l'assunzione di rischi, rientranti nell'ambito di convenzioni, senza accertamenti sanitari e senza limitazioni di carenza, presentati dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

La società Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, deve comunicare a scadenza triennale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - l'andamento tecnico del portafoglio costituito con le forme assicurative assunte secondo i criteri approvati al precedente art. 1)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2120

DECRETO 20 aprile 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Italia assicurazioni S.p.a., in Genova, regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita, emessi a favore dei propri agenti monomandatari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 16 maggio 1988 e le successive integrazioni in data 4 agosto e 19 dicembre 1988 della Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 24 febbraio 1989, n. 920671, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita emessi a favore dei propri agenti monomandatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2121

DECRETO 5 maggio 1989.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare Magra, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1982 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1983 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Immobiliare Magra, con sede in Torino, via Duchessa Jolanda, 17, quale società collegata con la S.p.a. Centrofin;

Visto il proprio decreto 26 ottobre 1983 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario dott. Luciano Pandiani;

Visto il proprio provvedimento in data 22 novembre 1988 con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Torino il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista l'istanza in data 31 gennaio 1989 con la quale il commissario nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata al suddetto piano di riparto, chiede che, essendosi realizzato il citato programma con il compimento di tutte le operazioni della liquidazione ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare, venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare Magra e venga autorizzata la presentazione della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare Magra, con sede in Torino, via Duchessa Jolanda n. 17, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il commissario provvederà a presentare la richiesta di cancellazione della S.p.a. Immobiliare Magra all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale nonché a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A2116

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 1989.

Modalità per le annotazioni sui registri contabili da parte dei soggetti che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, concernente il regime di contabilità semplificata per le imprese minori;

Visto l'art. 9, comme 2, dello stesso decreto-legge n. 69, secondo cui con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per le annotazioni previste dal comma 1 del predetto articolo;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69;

Decreta:

Art. 1.

1. I componenti positivi e negativi del reddito d'impresa, non risultanti dai registri tenuti ai fini della imposta sul valore aggiunto, che i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata che non hanno optato per il regime ordinario, devono annotare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, nei registri tenuti secondo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono costituiti dalle operazioni non considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi, nonché dalle operazioni che non concorrono a formare la base imponibile, agli effetti della vigente normativa relativa all'imposta sul valore aggiunto.

2. Le operazioni di cui al precedente comma devono essere annotate nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di effettuazione delle operazioni stesse. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 1989 alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il predetto termine decorre da quest'ultima data.

Art. 2.

1. Le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, che i soggetti indicati all'art. 1 devono effettuare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 69 del 1989, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, nei registri tenuti secondo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, afferiscono a ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché partecipazione agli utili delle stesse società spettanti ai predetti soggetti, ai dipendenti e agli associati in partecipazione, oneri di utilità sociale, ammortamenti dei beni materiali e immateriali, accantonamenti di quiescenza e previdenza, spese relative a più esercizi, nonché a tutte le altre operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa.

2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1, deve, altresì, essere annotato, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il valore delle rimanenze, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, indicando altresì i criteri seguiti per la loro valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.

Art. 3.

1. Le annotazioni di cui ai precedenti articoli devono essere effettuate cronologicamente, secondo le modalità indicate nell'art. 2219 del codice civile.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2148

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 3 maggio 1989.

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1988) con il quale è stato approvato il secondo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre, che ha previsto tra le misure di gestione dei molluschi bivalvi la riduzione della capacità di pesca delle vongole mediante determinazione delle quantità giornaliere massime pescabili, dei giorni di pesca e dei periodi di fermo, la non trasferibilità dell'autorizzazione per la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante e la sua trasformazione entro due anni;

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1985 e 19 giugno 1987, n. 279, con i quali è stata regolamentata la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima costituita in Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare in data 12 gennaio 1989;

Decreta;

Art. 1.

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente decreto regolano la pesca dei molluschi bivalvi, ferma restando la competenza delle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

Pesca dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti

In attesa dei risultati degli studi sugli effetti ecologici dell'uso degli apparecchi turbosoffianti e della conseguente regolamentazione, la pesca dei molluschi bivalvi con gli apparecchi turbosoffianti è disciplinata secondo le disposizioni del presente decreto e dalle disposizioni dei decreti ministeriali 26 ottobre 1985 e 19 giugno 1987, n. 279, non modificate.

Art. 3.

Non trasferibilità e revoca della autorizzazione

L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con gli apparecchi turbosoffianti, concessa sulla base dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985, non può essere ceduta dai titolari ad altre imprese che abbiano comunque acquisito la disponibilità della nave.

Ove un soggetto cessi di svolgere la predetta attività di pesca, l'autorizzazione viene ritirata dal capo del compartimento che l'ha rilasciata. Il ritiro dell'autorizzazione deve essere comunicato al Ministero della marina mercantile per la modifica della licenza di pesca.

L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti viene altresì revocata in caso di mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Limiti temporali dell'attività di pesca

Le navi che effettuano la pesca dei molluschi bivalvi con le apparecchiature turbosoffianti devono uscire dal porto dopo l'alba e rientrare in porto prima del tramonto.

Il capo del compartimento per esigenze locali può, sentita la commissione consultiva locale, ridurre l'orario di pesca.

Le predette navi devono osservare il fermo dell'attività nei giorni di sabato, domenica, lunedì e nei giorni festivi infrasettimanali.

Le navi che effettuano la pesca delle vongole devono osservare il divieto assoluto di pesca durante i mesi di giugno e luglio fermo restando il divieto previsto per gli altri molluschi bivalvi dal decreto ministeriale 19 giugno 1987, n. 279.

Art. 5.

Limiti quantitativi e modalità di pesca

Il pescato massimo giornaliero per nave è stabilito nelle seguenti quantità:

vongole: 6 quintali;
cannolicchi: 3 quintali;
telline: 1 quintale;
tartufi o noci: 1,5 quintale;
fasolari: 5 quintali.

La pesca delle vongole con apparecchio turbosoffiante deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.

Art. 6.

Controllo

Ai fini del controllo del rispetto delle quantità massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati con apparecchio turbosoffiante devono essere sbarcati in un unico punto di sbarco, che per ogni porto il capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale, stabilisce con apposita ordinanza.

Art. 7.

Pesca dei molluschi bivalvi con la draga manuale

La pesca dei molluschi bivalvi con la draga manuale viene disciplinata con successivo decreto, da emanarsi, sulla base dei risultati dello studio affidato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata alla pesca e volto a definire le caratteristiche tecniche e le conseguenti modalità di uso dell'attrezzo, entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Nello stesso periodo è sospeso il rilascio di nuove licenze di pesca per l'uso della draga manuale e le navi attualmente abilitate all'uso di essa devono osservare gli stessi limiti temporali, spaziali e quantitativi e le stesse modalità di controllo validi per la pesca con l'apparecchio turbosoffiante.

Art. 8.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 3 maggio 1989

Il Ministro: PRANDINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il D.M. 26 ottobre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 2 del D.M. 26 ottobre 1985 è il seguente:

«Art. 2 *(Rilascio dell'autorizzazione).* — La pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbo-soffiante è consentita previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento nel quale è iscritta la nave e annotata sul permesso di pesca.

La validità dell'autorizzazione è limitata alle acque del compartimento che l'ha rilasciata. Il capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale, può consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui che esercitano per consuetudine tale tipo di pesca nelle acque di propria giurisdizione.

Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante possono esercitare anche gli altri mestieri di pesca escluso lo strascico. Per quest'ultimo tipo di pesca conservano la loro validità i permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Presso ciascun compartimento è tenuto un elenco delle navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante. In detto elenco sono annotati i dati concernenti la denominazione della nave, il numero di matricola, il tonnellaggio lordo, la potenza motrice, l'anno di costruzione dello scafo, la data di iscrizione nei registri della proprietà navale, il numero e la data di rilascio del permesso di pesca sul quale è annotata l'autorizzazione, le generalità del proprietario o dei proprietari, il numero di iscrizione del registro delle imprese di pesca».

89A2149

DECRETO 3 maggio 1989.

Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 32 della legge citata, che prevede il potere del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1980, con il quale è stata regolamentata, a seguito dell'entrata in vigore della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, la cattura delle medesime specie nel mare territoriale;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, contenente disposizioni per la difesa del mare;

Considerata l'opportunità di consentire la cattura dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune solo per motivate esigenze di conservazione faunistica o di ricerca scientifica;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima in data 12 gennaio 1989;

Decreta:

Art. 1.

È vietato pescare, detenere, trasportare o commerciare esemplari delle seguenti specie, o loro parti, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per motivate esigenze di conservazione faunistica o di ricerca scientifica:

1) cetacei *(Cetacea);*
2) testuggini *(Testudinata);*
3) storioni *(Acipenseridae).*

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 3 maggio 1989

Il Ministro: PRANDINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il D.M. 21 maggio 1980 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1980.

89A2150

DECRETO 4 maggio 1989.

Articolazione del fermo temporaneo delle navi da pesca.

IL MINISTRO DELLE MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986;

Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, recante norme sul fermo temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da pesca, che prevede, all'art. 4, l'emanazione di norme di attuazione, fissandone principi e limiti;

Visto il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le suddette norme di attuazione sul fermo temporaneo e sul ritiro definitivo delle navi da pesca;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 21 luglio 1988, n. 306, occorre individuare i periodi di fermo per l'anno 1989;

Sentiti il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno 1989 il fermo temporaneo obbligatorio è articolato come segue:

a) dal 15 agosto al 30 settembre 1989, per quarantacinque giorni consecutivi, sono soggette al fermo tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Manfredonia, Molfetta, Bari e Brindisi.

Nello stesso periodo è comunque vietato per tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi;

b) dal 15 settembre al 30 ottobre 1989, per quarantacinque giorni consecutivi, sono soggette al fermo tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei Compartimenti marittimi di Gallipoli, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Marina, Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Viareggio, La Spezia, Genova, Savona, Imperia, Cagliari, Olbia e Porto Torres.

Nello stesso periodo è comunque vietato a tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 4 maggio 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A2151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 91

Corso dei cambi del 12 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1397,500	1397,500	—	1397,500	1397,500	1397,50	1397,760	1397,500	1397,500	1397,50
Marco germanico.	728,600	728,600	—	728,600	728,600	728,60	728,840	728,600	728,600	728,60
Franco francese.	215,550	215,550	—	215,550	215,550	215,55	215,520	215,550	215,550	215,55
Fiorino olandese	646,510	646,510	—	646,510	646,510	646,51	646,500	646,510	646,510	646,51
Franco belga	34,808	34,808	—	34,808	34,808	34,80	34,814	34,808	34,808	34,80
Lira sterlina.	2322,500	2322,500	—	2322,500	2322,500	2322,50	2323,200	2322,500	2322,500	2322,50
Lira irlandese.	1947,500	1947,500	—	1947,500	1947,500	1947,5	1946,810	1947,500	1947,500	—
Corona danese	187,290	187,290	—	187,290	187,290	187,29	187,200	187,290	187,290	187,29
Dracma	8,568	8,568	—	8,568	—	—	8,570	8,568	8,568	—
E.C.U.	1517,600	1517,600	—	1517,600	1517,600	1517,6	1517,730	1517,600	1517,600	1517,60
Dollaro canadese	1176,700	1176,700	—	1176,700	1176,700	1176,70	1175,900	1176,700	1176,700	1176,60
Yen giapponese.	10,275	10,275	—	10,275	10,275	10,27	10,273	10,275	10,275	10,27
Franco svizzero.	815,980	815,980	—	815,980	815,980	815,98	816,230	815,980	815,980	815,98
Scellino austriaco.	103,583	103,583	—	103,583	103,583	103,58	103,585	103,583	103,583	103,58
Corona norvegese.	201,500	201,500	—	201,500	201,500	201,50	201,500	201,500	201,500	201,50
Corona svedese.	215,360	215,360	—	215,360	215,360	215,36	215,250	215,360	215,360	215,36
FIM	327,220	327,220	—	327,220	327,220	327,22	327,300	327,220	327,220	—
Escudo portoghese	8,806	8,806	—	8,806	8,806	8,80	8,809	8,806	8,806	8,80
Peseta spagnola.	11,658	11,658	—	11,658	11,658	11,658	11,658	11,658	11,658	11,65
Dollaro australiano.	1094,500	1094,500	—	1094,500	1094,500	1094,5	1094 —	1094,500	1094,500	1094,50

Media dei titoli del 12 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,100
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,950
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,900
» » » 22- 6-1987/91	87,600
» » » 18- 3-1987/94	72,225
» » » 21- 4-1987/94	71,775
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,925
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,175
» » » TR 2,5% 1983/93	89,675
» » » Ind. 15- 7-1985/90.	99,600
» » » » 16- 8-1985/90.	99,525
» » » » 18- 9-1985/90.	99,425
» » » » 18-10-1985/90.	99,425
» » » » 1-11-1983/90.	101,375
» » » » 18-11-1985/90.	99,525
» » » » 1-12-1983/90.	101,425
» » » » 18-12-1985/90.	99,625

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 1-1984/91	101,100
» » » »		17- 1-1986/91	99,300
» » » »		1- 2-1984/91	100,975
» » » »		18- 2-1986/91	99,150
» » » »		1- 3-1984/91	100,225
» » » »		18- 3-1986/91	99,225
» » » »		1- 4-1984/91	100,175
» » » »		1- 5-1984/91	100,550
» » » »		1- 6-1984/91	100,650
» » » »		1- 7-1984/91	99,175
» » » »		1- 8-1984/91	99,825
» » » »		1- 9-1984/91	99,725
» » » »		1-10-1984/91	99,775
» » » »		1-11-1984/91	100,050
» » » »		1-12-1984/91	99,675
» » » »		1- 1-1985/92	98,375
» » » »		1- 2-1985/92	97,300
» » » »		18- 4-1986/92	97,700
» » » »		19- 5-1986/92	96,975
» » » »		20- 7-1987/92	97,325
» » » »		19- 8-1987/92	97,525
» » » »		1-11-1987/92	97,325
» » » »		1-12-1987/92	97,600
» » » »		18- 6-1986/93	95,500
» » » »		17- 7-1986/93	95,275
» » » »		19- 8-1986/93	95,300
» » » »		18- 9-1986/93	95,225
» » » »		20-10-1986/93	94,975
» » » »		19-12-1986/93	96,125
» » » »		18-11-1987/93	96,150
» » » »		1- 1-1988/93	97 —
» » » »		1- 2-1988/93	96,850
» » » »		1- 3-1988/93	96,800
» » » »		1- 4-1988/93	97,200
» » » »		1- 5-1988/93	98,200
» » » »		1- 6-1988/93	98,450
» » » »		1- 7-1988/93	97,975
» » » »		1- 8-1988/93	97,900
» » » »		1- 9-1988/93	97,450
» » » »		1-10-1988/93	97,200
» » » »		1-10-1987/94	96,375
» » » »		1- 2-1985/95	95,975
» » » »		1- 3-1985/95	92,450
» » » »		1- 4-1985/95	92,500
» » » »		1- 5-1985/95	93,275
» » » »		1- 6-1985/95	93,550
» » » »		1- 7-1985/95	94,225
» » » »		1- 8-1985/95	93,675
» » » »		1- 9-1985/95	93,575
» » » »		1-10-1985/95	93,325
» » » »		1-11-1985/95	93,400
» » » »		1-12-1985/95	93,600
» » » »		1- 1-1986/96	93,575
» » » »		1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »		1- 2-1986/96	93,400
» » » »		1- 3-1986/96	93,175
» » » »		1- 4-1986/96	93,150
» » » »		1- 5-1986/96	93,800
» » » »		1- 6-1986/96	94,300
» » » »		1- 7-1986/96	93,850
» » » »		1- 8-1986/96	93,125
» » » »		1- 9-1986/96	93,125
» » » »		1-10-1986/96	92,825
» » » »		1-11-1986/96	93 —
» » » »		1-12-1986/96	93,075
» » » »		1- 1-1987/97	93,075
» » » »		1- 2-1987/97	92,425
» » » »		18- 2-1987/97	92,775
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 3-1987/97	93,300
» » » »		1- 4-1987/97	92,550
» » » »		1- 5-1987/97	93,325
» » » »		1- 6-1987/97	93,825
» » » »		1- 7-1987/97	93,475
» » » »		1- 8-1987/97	93,075
» » » »		1- 9-1987/97	95,525
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,700
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,100
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,350
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,325
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,175
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,625
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,250
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,425
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,950
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,450
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,800
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,525
» » »	9,15%	1- 5-1990	98 —
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,850
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,400
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,300
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,800
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,125
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,350
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,775
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,375
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,300
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,475
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,275
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,725
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,475
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,675
» » »	9,25%	1-10-1990	96,650
» » »	11,50%	1-10-1990	98,775
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,650
» » »	9,25%	1-11-1990	96,600
» » »	9,25%	1-12-1990	96,700
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,375
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,425
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,175
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,225
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,725
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,725
» » »	12,50%	1-10-1992	97,525
Certificati credito Tesoro E.C.U.	13%	22-11-1982/89	101,600
» » » »	11,50%	1983/90	103,950
» » » »	11,25%	1984/91	103,575
» » » »	8,75%	1987/91	96,950
» » » »	10,50%	1984/92	102,625
» » » »	9,60%	1985/93	100,125
» » » »	9,75%	1985/93	100,550
» » » »	9,00%	1985/93	98,050
» » » »	8,75%	1985/93	96,750
» » » »	8,75%	1986/94	96,550
» » » »	6,90%	1986/94	89,900
» » » »	7,75%	1987/94	90,650
» » » »	8,50%	Ind. 21-3-1988/92	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M17059

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

ORO				
I — In cassa			L. 2.480.939.732.719	
II — In deposito all'estero			» 24.532.210.548.738	27.013.150.281.457
CREDITI IN ORO (FECoM)			L.	9.032.580.104.894
CASSA.			»	8.300.253.244
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario		L. 304.466.463.158		
— ammassi		» 2.286.018.942.099	2.590.485.405.257	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente		L. 2.473.229.048.007		
— a scadenza fissa		» —		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		» 2.081.482.880.650	4.554.711.928.657	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione		L.		7.145.197.333.914
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI.			L.	—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU			L. 10.955.619.120.324	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise.		L. 1.761.710.652		
— corrispondenti in conto corrente.		» 1.305.154.103.816		
— depositi vincolati		» 1.338.129.420.000		
— diverse		» 267.575.197.453	2.912.620.431.921	13.868.239.552.245
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)			L.	1.923.039.162.609
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 31.668.499.103.493	
II — Conti speciali			» 3.489.778.954.483	35.158.278.057.976
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO			L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)			»	65.153.365.461.599
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	801.866.430.565
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità.		L. 63.564.386.352.564		
— per investimento delle riserve statutarie		» 1.231.464.670.415		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 1.368.874.314.421	66.164.725.337.400	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie		L. 342.301.908.167		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 914.775.837.730	1.257.077.745.897	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie.	L. 777.715.802			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 160.911.364.608	161.689.080.410		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie.	L. 31.451.067.405			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 24.687.503.148	56.138.570.553		
- *di altre società ed enti:*				
a) per investimento delle riserve statutarie.	L. 219.946.199.937			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 283.269.551.719	503.215.751.656	721.043.402.619	68.142.846.485.916
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.			L.	500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici			L. 1.675.266.472.914	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 198.466.747.068	1.873.733.219.982
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*).			L.	25.715.742.239
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili			L. 90.536.401.718	
II — Impianti			» 167.738.709.315	
III — Monete e collezioni			» 307.195.088	258.582.306.121
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione			L. —	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati.		L. 50.570.939.021		
— in allestimento		» 14.577.339.015	65.148.278.036	
III — Debitori diversi		L.	306.432.904.619	
IV — Altre		»	852.260.276.388	1.223.841.459,243
RATEI.			L.	1.922.296.920.958
RISCONTI			»	—
SPESE DELL'ESERCIZIO.			»	165.044.732.704
			L.	234.216.077.505.666
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia		L. 6.847.908.339.300		
— altri		» 1.045.607.288.731.012	1.052.455.197.070.312	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni		L. 12.852.111.400		
— esteri		» 3.367.271.772.114	3.380.123.883.514	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L.	884.100.814.518	
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— titoli.		L. 252.000.000.000		
— corrispondenti interni.		» —		
— corrispondenti esteri		» 4.950.000.000.000	5.202.000.000.000	
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):				
— titoli.		L. —		
— valute e lire		» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VI — Ordini in corso:				
— acquisti di valute		L. 1.725.287.640.250		
— lire a fronte vendite di valute.		» 1.580.680.893.253		
— acquisti di titoli		» —		
— lire a fronte vendite di titoli		» —	3.305.968.533.503	
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali		L.	278.993.897.524	1.070.456.384.199.371
			TOTALE L.	1.304.672.461.705.037

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

89A2133

28 febbraio 1989 (Provvisoria)

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	54.400.089.937.000
VAGLIA CAMBIARI					»	564.197.904 886
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.			
II — Altri			»	3.250.945.060		3.250.945.060
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	366.372.820.525
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	14.244.240.350
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	108.312.601.020.786		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	11.801.303		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	58.423.007		
IV — Società costituende			»	7.463.161.384		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»			
VI — Altri			»	132.276.855.958		108.452.411.262.438
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.489.778.954.483
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	5.027.118.368		
II — Conti dell'estero in lire			»	48.846.715.272		53.873.833.640
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	10.955.619.267.503
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	--
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	--
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	535.401.918.199
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	32.283.737.227.645		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.649.422.263.641		
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R.			»	202.640.434.421		
VI — Oscillazione titoli			»	3.661.585.070.199		
VII — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni			»	706.691.685.925		
IX — Ricostruzione immobili			»	1.343.409.896.338		
X — Rinnovamento impianti			»	406.250.000.000		
XI — Imposte			»	1.299.115.040.745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	3.148.816.000.000		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	659.752.643		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	586.027.949		48.541.634.602.465
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	492.810.604.760
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	88.416.428.972
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	146.144.227.645
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.					»	9.004.776.917
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	24.503.536.333
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	7.944.574.273		
II — Altre			»	1.987.317.336.755		1.995.261.911.028
RATEI					L.	181.691.179.753
RISCONTI					»	—
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	1.022.340.100.032
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	1.093.949.024.349
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE					»	240.147.501.084
RENDITE DELL'ESERCIZIO					L.	240.652.528.244
					L.	234.216.077.505.666
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	1.052.455.197.070.312		
II — Titoli e valori presso terzi			»	3.380.123.883.514		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	884.100.814.518		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	252.000.000.000				
— valute e lire	»	4.950.000.000.000		5.202.000.000.000		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	—				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	1.725.287.640.250				
— vendite di valute	»	1.580.680.893.253				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—		3.305.968.533.503		
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	278.993.897.524		1.070.456.384.199.371
TOTALE					L.	1.304.672.461.705.037

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Prescrizioni sulla produzione e sul commercio di prodotti omeopatici

Con lettera datata 16 marzo 1989, diretta all'ANIPRO (Associazione nazionale importatori e produttori rimedi omeopatici), alle aziende che hanno chiesto l'autorizzazione a produrre omeopatici ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché alle aziende che hanno comunicato agli uffici ministeriali di svolgere attività di importazione di omeopatici, il Ministero della sanità ha precisato le condizioni che, secondo l'avviso espresso dal Consiglio superiore di sanità, devono essere rispettate da coloro che intendono produrre in Italia prodotti omeopatici.

Le prescrizioni indicate dal Consiglio superiore di sanità sono le seguenti:

1) se sono a base di sostanze utilizzate nella medicina ufficiale, le diluizioni omeopatiche devono essere tali che la quantità di principio attivo rintracciabile nel prodotto finito non sia superiore a 1/1000 del più basso dosaggio con cui lo stesso principio attivo è utilizzato in medicina ufficiale;

2) se sono utilizzate sostanze non impiegate in medicina ufficiale, le diluizioni omeopatiche devono essere tali, comunque, da garantire l'innocuità del prodotto finito;

3) gli omeopatici non devono essere confezionati e presentati come specialità medicinali e, in particolare, non devono recare in etichetta indicazioni terapeutiche o, comunque, diciture idonee a favorire l'automedicazione;

4) la vendita di prodotti omeopatici deve essere riservata alle farmacie;

5) non deve essere effettuata alcuna pubblicità, anche indiretta, dei prodotti;

6) non deve essere consentita la via di somministrazione parenterale;

7) devono essere esclusi prodotti derivati da diluizioni di tinture madri preparate a partire da ceppi virali e batterici vivi o attenuati;

8) devono essere esclusi prodotti derivati da organi, tessuti o liquidi di origine umana;

9) i prodotti devono soddisfare i requisiti microbiologici relativi alla carica batterica totale e alla eventuale presenza di agenti potenzialmente patogeni, secondo le norme previste dalla F.U.;

10) i materiali inerti utilizzati nei rimedi omeopatici ed i contenitori primari devono corrispondere ai requisiti previsti dalla F.U.;

11) le officine di produzione devono comunicare al Ministero della sanità la composizione delle soluzioni madri di partenza, le tecniche di preparazione ed i metodi di analisi delle stesse e dei loro componenti;

12) nelle officine di produzione deve essere conservato, a disposizione dell'autorità sanitaria, un campione di ogni soluzione madre di partenza, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza dell'ultimo prodotto finito nella cui formulazione la soluzione sia stata utilizzata.

Lo stesso Consiglio ha, poi, precisato che le prescrizioni da 1 a 10 devono essere imposte anche ai prodotti importati. Per questi ultimi, inoltre, l'importatore dovrà conservare e tenere a disposizione del Ministero della sanità la certificazione dei controlli effettuati nel Paese di origine sulla tintura madre e la documentazione che attesti che il prodotto finito sia conforme alle disposizioni vigenti nel medesimo Paese.

La ricordata lettera ministeriale precisa che, fatta salva l'immediata operatività sia delle prescrizioni di cui ai punti 3), 4) e 5) (che ribadiscono orientamenti già fatti valere dal Ministero), sia dell'obbligo per gli importatori, di disporre di documentazione che attesti la conformità dei prodotti alle disposizioni in vigore nel Paese di provenienza, a partire dal 1° ottobre c.a. potranno essere mantenuti in commercio soltanto prodotti omeopatici che soddisfino *integralmente* le condizioni sopra indicate.

La mancata ottemperanza alle disposizioni impartite comporterà l'adozione delle misure amministrative ritenute necessarie alla salvaguardia della salute pubblica.

89A2132

REGIONE ABRUZZO

Autorizzazione ad imbottigliare l'acqua minerale «Santa Croce» in contenitori in PET

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 238 del 21 marzo 1989 la S.p.a. «Santa Croce» di Canistro è stata autorizzata ai fini di vendita ad imbottigliare l'acqua minerale «Santa Croce» sia del tipo «addizionata di anidride carbonica» che del tipo «così come sgorga dalla sorgente» in contenitori in PET (polietilentereftalato) della capacità di 150 cl contrassegnandoli con etichette già autorizzate con decreto del presidente della giunta regionale n. 461 del 3 maggio 1988.

89A2062

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.